

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4186 del 18/08/2023
Oggetto	concessione temporanea di un'area del demanio idrico in alveo ed entrambe le sponde del fiume Marecchia per la cantierizzazione della pista ciclopedonale protetta con annessa area di sosta, già concessionate con determina dirigenziale n. 2018 del 21/04/2022, nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Procedimento RN23T0012 - Richiedente: Comune di Santarcangelo di Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4323 del 18/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: concessione temporanea di un'area del demanio idrico in alveo ed entrambe le sponde del fiume Marecchia per la cantierizzazione della pista ciclopedonale protetta con annessa area di sosta, già concessionate con determina dirigenziale n. 2018 del 21/04/2022, nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). **Procedimento RN23T0012** - Richiedente: Comune di Santarcangelo di Romagna.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpa) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011, n. 1622 del 29.10.2015 e n. 1717 del 28/10/2021;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale di Arpae Sac Rimini DET-AMB-2021-4441 del 07/09/2021 con cui è stata rilasciata al Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400) la concessione, con scadenza al 31/12/2039, per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra del fiume Marecchia per la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto (Camminamento San Francesco) sulla via Trasversale Marecchia S.P. 49 dal ponte sul fiume Marecchia all'area di sosta del lago Santarini in Comune di Santarcangelo (RN); tale tratto di lunghezza di 125,00 m circa interessa un'area di circa 437,5 m² distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 38 particella 62/parte ed è rappresentata nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale di questo atto - **Procedimento RN21T0023**;
- la determinazione dirigenziale di Arpae Sac Rimini DET-AMB-2022-2018 del 21/04/2022 con la quale si rilascia al Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./P.IVA 01219190400) la variante in aumento alla concessione DET-AMB-2021-4441 del 07/09/2021 per l'occupazione di un'area del demanio idrico ubicata in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) nell'ambito del progetto di riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P.49) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto con annessa area di sosta, complessivamente pari a 2.488,46 m², così suddivisa:
 - un tratto di pista ciclo-pedonale in sponda destra del fiume Marecchia di circa 125,00 m di lunghezza su una superficie di 437,50m² (Camminamento San Francesco) già concessionato e identificato catastalmente al N.C.T. al foglio 38 particella 62/parte;
 - una passerella ciclopedonale a sbalzo parallela e adiacente al ponte esistente della S.P.49 sul fiume Marecchia sul lato monte di circa 268,00 m. di lunghezza su una superficie di 1148,44 m² identificata catastalmente al N.C.T. al foglio 38 particella 62/parte e antistante e al foglio 30 antistante la particella 443;
 - un'area di sosta del lago Santarini in sponda destra del fiume Marecchia di 902,52 m² con inserimento di due corsie ciclabili identificata catastalmente al N.C.T. al foglio 38 particelle 62/parte e 506/parte. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale di questo atto;

contestualmente si conferma ogni altra parte non variata e contenuta nella concessione DET-AMB-2021-4441 del 07/09/2021. **Procedimento RN21T0023 Variante**;

VISTA l'istanza, corredata dei relativi elaborati grafici, presentata in data 19/07/2023, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2023/125735, con la quale l'Arch. Battistini Silvia (C.F. BTT SLV 71H60 C573R), in qualità di Dirigente del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400) , ha chiesto l'occupazione temporanea per opere di cantierizzazione, in alveo ed entrambe le sponde del fiume Marecchia, presso il lago Santarini nel Comune di Santarcangelo di Romagna, relativamente ai richiamati procedimenti;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 220 del 02/08/2023 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che essendo l'area demaniale in questione ricadente entro un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), lo scrivente Servizio con nota PG/2021/114679 del 22/07/2021 ha richiesto al Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007 e che il suddetto Servizio con nota registrata in data 12/08/2021 al prot. Arpae PG/2021/126934, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo una misura specifica di conservazione riportata nell'allegato disciplinare;
- che successivamente in seguito alla richiesta di variante, lo scrivente Servizio con nota PG/2021/174376 del 12/11/2021 ha richiesto al Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2,

comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007 e che tale Servizio con nota registrata in data 09/02/2022 al prot. Arpae PG/2022/21282, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo una misura specifica di conservazione riportata nell'allegato disciplinare;

- che il Comune di Santarcangelo con protocollo interno n. 21109/2023 del 20/06/2023 ha inoltrato alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Settore Aree protette Foreste e Sviluppo zone Montane, Area Biodiversità comunicazione in merito alla necessità di effettuare l'abbattimento di n. 2 pioppi secchi, n. 2 pioppi interferenti (diametro tronco circa cm. 15,00), n. 4 arbusti infestanti e altre alberature secche e che il suddetto Servizio con nota registrata al prot. n. 21617/2023 del 24/06/2023 del Comune di Santarcangelo di Romagna, ha derogato la precedente prevalutazione registrata il 09/02/2022 al prot. Arpae PG/2022/21282 consentendo gli abbattimenti, le suddette comunicazioni sono parti integranti dell' Istanza;
- che lo scrivente Servizio con nota PG/2023/127347 del 21/07/2023 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota n. 52683.U del 31/07/2023, trasmessa in data 31/07/2023 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2023/132199, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

VISTO:

- la L.R. n.7/2004, la deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007 e la nota n. 722/2008 in data 15/01/2008 a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, ai sensi delle quali è prevista l'esenzione del canone in favore di Enti Locali per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità comunale e/o provinciale;
- l'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015 in cui si stabilisce che "Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)";

CONSIDERATO:

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico e delle misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;
- che con nota di prot. PG/2023/137965 del 08/08/2023 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2023/139456 del 10/08/2023;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 21/07/2023 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l'Incarico di Funzione Polo Specialistico Suoli - Area Est, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere

la richiesta di concessione temporanea con scadenza di mesi 24 a decorrere dalla comunicazione di inizio lavori, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, nonché secondo le misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la proposta del provvedimento resa dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Suoli - Area Est, Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico, in alveo ed entrambe le sponde, ubicata in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) nell'ambito del progetto di riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P. 49), ovvero per la cantierizzazione necessaria alle opere oggetto della determinazione dirigenziale n. 4441 del 07/09/2021 e successiva variante rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2018 del 21/04/2022. Il cantiere ha superficie pari m² 2.700,00 + 5.000,00 ed identificato catastalmente al foglio 30 particella 443/p e antistante, al foglio 38 particelle 62/p e ant. e 506 - **Procedimento RN23T0012**. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che codesta concessione ha efficacia a decorrere dalla data di comunicazione di inizio lavori e avrà durata di **24 mesi**;
6. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso senza fini di lucro, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi D.G.R. 895/2007, della D.G.R. 173/2014, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
7. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
8. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
9. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Rimini**

**Dott. Stefano Renato de Donato
L'Incarico Funzionale Polo Specialistico Suoli - Area Est
Dott.ssa Anna Maria Casadei
(documento firmato digitalmente)**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400), in seguito indicato come "Concessionario". **Procedimento RN23T0012.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico, in alveo ed entrambe le sponde, ubicata in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) nell'ambito del progetto di riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P. 49), ovvero per la cantierizzazione necessaria alle opere oggetto della determinazione dirigenziale n. 4441 del 07/09/2021, e successiva variante rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2018 del 21/04/2022. Il cantiere ha superficie pari m² 2.700,00 + 5.000,00 ed è identificato catastalmente al foglio 30 particella 443/p e antistante, al foglio 38 particelle 62/p e ant. e 506. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Viene stabilita in **24 mesi** la validità dell'occupazione di area demaniale fatta salva la concessione di eventuali proroghe su motivata istanza di parte.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota n. 722/2008, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità comunale e/o provinciale, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
2. Essendo i Comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il

Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;

7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) Considerato che l'area risulta ubicata entro un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (ZSC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"), qualora si rendesse necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

In deroga alle precedenti **prescrizioni** dettate dal **Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna** della Regione Emilia-Romagna è consentito l'abbattimento di n. 2 pioppi secchi, n. 2 pioppi interferenti (diametro tronco circa cm. 15,00), n. 4 arbusti infestanti e altre alberature secche;

C) La concessione è soggetta, alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota n. 52683.U di seguito riportate:

- 1. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
- 2. all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza, fatto salvo possibili modesti e limitati livellamenti per l'operatività in sicurezza delle macchine operatrici, che dovranno essere ripristinati al termine delle lavorazioni.*
- 3. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);*
- 4. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per il deposito di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;*
- 5. il Richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale devono essere effettuati nel rispetto delle DGR 3939/1994 e DGR 1919/2019 che limitano il periodo di intervento fuori da quello primaverile per tutela nidificazione avifauna;*
- 6. i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.*
- 7. si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*
- 8. il richiedente è consapevole che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone rientranti nella perimetrazione di aree a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI/PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- 9. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone e cose;*
- 10. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 11. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 12. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*
- 13. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori*

- autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 14. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
 - 15. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE).*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.